



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2017 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA EX ARTT. 20 E 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 18:30, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	GASPARINI MARIA GRAZIA	P	7.	CIGANA LUIGINA	P
2.	ROSSI MARIANNA	P	8.	PESTRIN MATTEO	P
3.	GASPARINI ROBERTO	P	9.	GASPARINI ALESSANDRO	P
4.	FRANCESCATO ANDREA	P	10.	CRESPAN ANNALISA	P
5.	VUGARDA CRISTINA	P	11.	FUSER FRANCESCA	P
6.	FIGHERA LUCIANO	P	12.	CAPRIOLI VITO NICOLA	P
			13.	VOLPATO STEFANO	P

Presenti N. 13

Assenti N. 0

Essendo presenti n. 13 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Sindaco Gasparini Maria Grazia.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Pavan Patrizia.

Scrutatori, nominati dal Presidente:

- Rossi Marianna
- Gasparini Roberto
- FUSER FRANCESCA

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Illustra l'argomento il **Sindaco**.

Nessuna discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere mantenute, alienate, od oggetto di misure di razionalizzazione;
- il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017 ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute"* ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e delle azioni da intraprendere per il loro mantenimento o dismissione assumendo le seguenti determinazioni:
 - conferma della partecipazione diretta in Alto Trevigiano Servizi s.r.l., trattandosi di società che, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), del d.lgs. n.175/2016, produce servizi di interesse generale poiché gestisce il Servizio Idrico Integrato, affidato alla stessa con Deliberazione n. 6/2007 dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale);
 - in quanto alla partecipazione diretta in Schievenin Alto Trevigiano s.r.l., si è preso atto che successivamente al 23.09.2016, entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, la società è stata oggetto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (atto in data 29.07.2017 avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637 e quindi cancellata dal registro delle imprese in data 04/08/2017);
 - avvio, per quanto riguarda la Società' ASCO HOLDING S.P.A., di un'azione di razionalizzazione relativamente alla fusione della stessa con una delle proprie società indirette e precisamente Asco Piave spa, atta a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), ossia assenza di dipendenti, e nel contempo ridurre i costi per effetto dell'estinzione di una società;

ATTESO che alla data del 31/12/2017, il Comune di Istrana partecipa direttamente e indirettamente alle seguenti società:

SOCIETA' PARTECIPATE	CAPITALE SOCIALE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE DELLA PARTECIPAZIONE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	€ 2.500.000	1,79	€ 44.750,00
ASCO HOLDING S.P.A.	€ 140.000.000	0,43	€ 602.000,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	€ 500.000,00	1,40	€ 7.000,00

SOCIETA' CAPOGRUPPO	SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
Asco Holding Spa	Asco Piave S.p.A.	61,562%
	Asco TLC S.p.A.	91%
	Seven Center S.r.l.	85%
	Bim Piave Nuove Energie S.r.l	10%
	Rijeka Una Invest S.r.l.	65%
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.	Consorzio Feltrenergia	7,87%
	Viveracqua S.c.a r.l.	11,50%
Consiglio di Bacino Priula	Contarina S.p.A.	100%

DATO ATTO CHE si conferma funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente la partecipazioni in Alto Trevigiano Servizi s.r.l senza l'adozione di misure di razionalizzazione ex art. 20, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016; si tratta, infatti, di società che, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), dello stesso decreto, produce servizi di interesse generale poiché gestisce il Servizio Idrico Integrato, affidato alla stessa con Deliberazione n. 6/2007 dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale); tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.P.S. La società è interamente partecipata dagli enti pubblici locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale. Il Comune, come da progetti di fusione già conclusi e sopra richiamati, è ora proprietario dell' 1,79% del capitale sociale come da schede allegate in sub A, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Priula non è oggetto di razionalizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 let. l) del D. Lgs. 175/2016 poiché il piano di razionalizzazione riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente "degli organismi di cui ai titoli V e VI, Capo I, Libro V del Codice Civile;

PRECISATO in merito ad Asco Holding Spa, che:

- il comune di Istrana, partecipando nella società Asco Holding con una quota millesimale, può incidere nelle decisioni transitando necessariamente per una delibera assembleare che richieda quanto meno la maggioranza dei consensi dei soci;
- il progetto di fusione con un'altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P. non ha ad oggi trovato riscontro nelle decisioni assembleari societarie ed anzi è stato oggetto di contenzioso davanti al TAR del Veneto ed attualmente è pendente avanti il Consiglio di Stato;

DATO ATTO che:

- a fronte del contenzioso sopra citato, che ha coinvolto diversi Comuni soci di Ascoholding, la società ha ritenuto opportuno proporre una rinnovata analisi della società avviando un processo di riassetto a partire dallo statuto societario e, a tal fine, in data 23 luglio 2018 è stata convocata un'assemblea straordinaria dei soci, per proporre l'esame e l'adozione di alcune modifiche statutarie volte alla trasformazione della società in una holding pura al fine di renderla conforme alla legislazione vigente;
- in questa fase si inserisce la scelta, optata da questo Ente, di astenersi dall'approvazione delle modifiche statutarie giusta deliberazione di Consiglio

comunale n. 28 dell'18 luglio 2018 e successivamente, in data 31 luglio 2018 con propria deliberazione n. 32 di esercitare, per le motivazioni nella stessa contenute, il diritto di recesso parziale per n. 200.000 azioni Asco Holding spa chiedendone la corresponsione di pari valore in azioni Asco Piave spa;

- con nota prot. n. 9791 del 6.8.2018, nei termini di legge, il Comune di Istrana ha comunicato formalmente ad Asco Holding S.p.A. di esercitare il diritto di recesso parziale, secondo quanto disposto nella deliberazione consiliare predetta;

ATTESO che le nuove disposizioni statutarie di Asco Holding spa, proposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate in data 23 luglio 2018 dalla maggioranza dell'assemblea societaria sono indirizzate affinché:

- la società Asco Holding S.p.a. assuma il ruolo di holding pura ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.a. quotata in borsa;
- la holding assuma quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16. In tal modo da superare il rilievo sollevato nella sentenza del TAR Veneto, che non investe il nostro Comune, che ritiene che il carattere "estremamente frammentato di tali partecipazioni e la mancanza di patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici sulla holding" comporta il venir meno dell'interesse generale a detenere tale partecipazione.
- venga stabilizzata la proprietà pubblica per espressa norma statutaria che dichiara la società a prevalente capitale pubblico e vincola la partecipazione per i prossimi 2 anni oltre ad introdurre, in caso di vendita da parte di un socio delle proprie azioni, il diritto di prelazione e la clausola di gradimento a favore di una compagine societaria coesa tale da garantire la prevalente proprietà pubblica;

TENUTO CONTO:

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/- FRG secondo cui " ... *La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti" ...Omissis..."Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)...."*(come nel caso di Asco Holding S.p.a.);

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: "*... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell'adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio." .. omissis.... "Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)";*

VISTO altresì l'art. 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" del D.Lgs. 75/2016 secondo cui:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; "...omissis..."

"d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; "

RITENUTO CHE:

- il processo di razionalizzazione nella sua formulazione straordinaria e periodica rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
- le suddette modifiche statutarie hanno determinato, una revisione della governance societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel T.U.S.P., modifiche che, come si può evincere dall'analisi, dalle considerazioni e dai richiami normativi e giurisprudenziali, richiedono un aggiornamento delle azioni di razionalizzazione da intraprendere con riferimento ad Asco Holding spa;

RICORDATO CHE Asco Holding spa detiene partecipazioni di controllo in 4 società:

- ï Ascopiave S.p.a., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza);
- ï Asco TLC S.p.a., quota del 91%;
- ï Seven Center S.r.l. (in liquidazione);
- ï Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione), che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., (anch'essa in liquidazione);
- ï oltre ad una partecipazione di minoranza: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie s.r.l.;

RITENUTO INOLTRE CHE ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding spa occorre - verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tenuto anche conto delle precisazioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo (il comma 12quinques dell'art. 26 "*Disposizioni transitorie*" del D. Lgs. n.175/2016 prevede che "*Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20*";

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto della art. 21 D.Lgs. n. 175/2016 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;
- analogamente dicasi per l'assenza di personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Giova sottolineare che l'introduzione di personale dipendente, a seguito di modifiche organizzative societarie, mal si concilierebbe con gli obiettivi cardine della riforma introdotta dal TUSP di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO, pertanto, posto che i parametri del numero di dipendenti e del fatturato vanno verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding spa, che si confermerebbe il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro ed avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti;

VERIFICATO dunque che, alla luce di quanto suesposto, la partecipazione in Asco Holding spa possa essere mantenuta senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

DATO ATTO CHE per quanto riguarda le società indirette non sono oggetto di razionalizzazione in quanto non sussiste la fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 let. g) del D. Lgs. 175/2016 che definisce la partecipazione indiretta, ai fini dell'inserimento nel piano di razionalizzazione, sono la partecipazione in una società detenuta da un Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione;

PRECISATO ulteriormente che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e che la scelta intrapresa non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione o di fatti sopravvenuti o a seguito di modifiche legislative valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie;

ATTESO altresì che:

- il citato D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100 ha previsto nuove norme di riferimento per il mantenimento della partecipazione delle pubbliche amministrazioni nelle società di capitali, per la loro gestione e per l'affidamento alle stesse di servizi pubblici;
- le suddette innovazioni di legge prevedono, tra l'altro, il necessario adeguamento degli statuti sociali dei soggetti partecipati al fine di renderli conformi al dettato normativo;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

RITENUTO di approvare l'esito della ricognizione effettuata contenuto nelle schede tecniche redatte secondo lo schema di atto di ricognizione approvato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie -, come risultante nell'allegato sub "A" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere del revisore unico espresso in data 18.12.2018 con verbale n. 13;

TENUTO CONTO dei seguenti pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area 4 – Servizi economico-finanziari: "Si esprime parere favorevole in merito alla adozione del presente atto; sul fronte del mantenimento delle proprie partecipazioni in Asco Holding spa, permane incerta la completa conformità di detta società alle norme contenute nel D.Lgs. 175/2016 ancorchè le nuove norme statutarie approvate siano volte in tal senso";

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Crespan, Fuser, Caprioli, Volpato), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti n. 13 e votanti n.9,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Istrana ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 n. 100 e dettagliata nelle schede tecniche di cui all' allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente per l'anno 2019;
4. di trasmettere gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto a tutte le società e provvedere agli adempimenti di cui all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 175/2016;
5. di dare atto che:
 - la presente delibera viene trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal T.U.P.S. nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 - l'approvazione del presente atto di revisione periodica sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
 - resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni

dell'assemblea generale di Asco Holding e tenuto conto della quota esigua di partecipazione societaria detenuta da questo Comune.

Successivamente, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Crespan, Fuser, Caprioli, Volpato), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti n. 13 e votanti n.9, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI ISTRANA

PROVINCIA DI TREVISO

Proposta di delibera di Consiglio n. 82 del 12-12-2018

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2017 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA EX ARTT. 20 E 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**
Istrana, 14-12-2018

Il Responsabile del Servizio
f.to GASPARINI ALFONSO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**
Istrana, 14-12-2018

Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to GASPARINI ALFONSO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Gasparini Maria Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Pavan Patrizia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Istrana, 28-01-2019

IL L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to VENERAN LIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Istrana, 28-01-2019

IL L'IMPIEGATO INCARICATO
VENERAN LIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

Istrana, _____

IL IL RESPONSABILE DELL'AREA 1
f.to GASPARETTO ALESSANDRA